

circolare
10 FEBBRAIO 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 10 febbraio 2017

Oggetto

Retribuzioni convenzionali per l'anno 2017

In data 19 gennaio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2016 che fissa, per l'anno 2017, le retribuzioni convenzionali, differenziate per categoria di appartenenza (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e settori di attività, che costituiranno la base di calcolo per l'anno 2017:

- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie,
 - delle imposte sul reddito di lavoro dipendente,
- derivanti dall'attività lavorativa prestata all'estero.

Sono, inoltre, intervenuti chiarimenti operativi da parte dell'INPS, con Circolare n. 28 del 7 febbraio 2017, con riferimento specifico agli aspetti contributivi.

Campo di applicazione: aspetti contributivi

Con riferimento al campo di applicazione, l'INPS ha ribadito che le norme in esame si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono pertanto esclusi dall'ambito territoriale di applicazione del decreto in commento:

- gli Stati dell'Unione europea.
- la Svizzera e i Paesi aderenti all'Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Quanto ai lavoratori interessati, l'Istituto conferma che trattasi di coloro che sono:

- operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale,
- non soltanto italiani ma anche cittadini degli altri Stati membri dell'UE o extracomunitari,
- titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia,
- inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Le retribuzioni convenzionali trovano, inoltre, applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Base di calcolo ai fini contributivi

Come stabilito dall'articolo 2 del DM. 22 dicembre 2016 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali *“per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente”*. Per *“retribuzione nazionale”* deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di Euro.

Campo di applicazione: aspetti fiscali

Le retribuzioni convenzionali costituiscono, inoltre, la base di calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente derivante da lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (comma 8-bis, articolo 51 del TUIR).

Va precisato che, la normativa sulle retribuzioni convenzionali:

- si rivolge ai lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia;
- non trova applicazione qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero.

La disciplina sulle retribuzioni convenzionali non si applica altresì ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero, derivante da uno specifico contratto.

Base di calcolo: aspetti fiscali

La retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Tabelle

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2017 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2017, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle [seguenti tabelle](#).

Regolarizzazioni contributive

Le aziende che per il mese di gennaio 2017 hanno operato in difformità dalle istruzioni sopra esposte possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 maggio.

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2017 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

